

Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

Atti Parlamentari		Camera dei Deputati	
100 LEGISLATURA		41. 2021	
TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA		TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
Art. 81.		Articolo 81. (<i>Preroga del varoamento dell'IRAP</i>)	
Art. 1.		1. All'articolo 81-ter, comma 1, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».	
Art. 1.		Articolo 1. (<i>Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga del decreto in materia di dichiarazione precompilata IRAP</i>)	
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid 19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.		1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.	
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno cessato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.		2. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-	
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-		3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-	

Si riporta il testo a fronte, *ante* e *post* modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica

il 7 maggio 2021.

[Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,](#)
recante: *«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»*,
comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.